

**ALLEGATO E***(Artt. 2, comma 1, lett. o) e 5, comma 4)*

<b>Cat.</b>	<b>Veicoli utilizzatori (indicativo)</b>	<b>Pesi min-max (in chilogrammi)</b>
<b>A</b>	<b>Ciclomotori e motoveicoli</b> (ciclomotori, motocicli, motocarri, ecc.)	<b>A1</b> (2 – 8)
<b>B</b>	<b>Autoveicoli e relativi rimorchi</b> (autovetture, autovetture per il trasporto promiscuo, autocaravan, ecc.)	<b>B1</b> (6 – 18)
<b>C</b>	<b>Autocarri, Autobus</b> (autotreni, auto snodati, auto articolati, filoveicoli, trattori stradali, ecc.)	<b>C1</b> (20 – 40); <b>C2</b> (41 - 70);
<b>D</b>	<b>Macchine agricole, macchine operatrici, macchine industriali</b> (trattori, escavatori, ecc.)	<b>D0</b> (< 4); <b>D1</b> (4 – 20); <b>D2</b> (21 – 40); <b>D3</b> (41 – 70); <b>D4</b> (71 – 130); <b>D5</b> (131 – 200); <b>D6</b> (> 200).

## NOTE

## AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

## Note alle premesse:

Il testo degli artt. 228, 179 e 180 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 aprile 2006, n. 88, (S.O.), è il seguente:

"Art. 228. *Pneumatici fuori uso.*

1. Fermo restando il disposto di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, nonché il disposto di cui agli articoli 179 e 180 del presente decreto, al fine di garantire il perseguimento di finalità di tutela ambientale secondo le migliori tecniche disponibili, ottimizzando, anche tramite attività di ricerca, sviluppo e formazione, il recupero dei pneumatici fuori uso e per ridurne la formazione anche attraverso la ricostruzione è fatto obbligo ai produttori e importatori di pneumatici di provvedere, singolarmente o in forma associata e con periodicità almeno annuale, alla gestione

